



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO COLLODI"**

Viale Monte Grappa, 69 - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

C.F. 92559810152 - C.M. LOIC81500R

e-mail: loic81500r@istruzione.it P.E.C.: loic81500r@pec.istruzione.it

Tel. e fax 0371/90030

Prot.n. 3245/C14

Sant'Angelo Lodigiano, 20/09/2016

All'Albo
Al Sito Web
Agli interessati

Determina individuazione operatore per l'incarico di brokeraggio assicurativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che l'IC "C. Collodi" di Sant'Angelo Lodigiano intende continuare a dotarsi di polizza assicurativa a garanzia di alunni e operatori per le seguenti coperture: responsabilità civile terzi – responsabilità civile verso prestatori di lavoro – infortuni – assistenza, nonché a garanzia della propria attività e del proprio patrimonio per gli aa.ss. 2016-17, 2017-18, 2018-19;
- PREMESSO** che la complessità dell'attività di individuazione dei rischi, nonché l'attività di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da parte delle PP.AA. e segnatamente degli Istituti Scolastici, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo (figura disciplinata dall'art. 109, comma 2, lett. b), D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209);
- POSTO** che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione;
- VISTO** l'art. 61 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 - Codice dei Contratti Pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;
- VISTO** l'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che prevede che "Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto con delibera n.5 del 12/02/2016 , di € 12.000,00 il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte";
- VISTA** la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...";
- VISTA** la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita "La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente".
- VISTA** la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";
- IN CONSIDERAZIONE** della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/7/2008 n. 3655, "E' legittima la scelta della P.A., in una gara per l'affidamento di servizi assicurativi, di inserire la c.d. "clausola broker" in quanto rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza. È inoltre legittimo riservare la partecipazione alla procedura alle sole Direzioni Generali delle Compagnie assicurative escludendo la rete agenziale".
- VISTA** l'analisi di mercato svolta in data 29/08/2016 prot.n.2808/C14;
- CONSIDERATO** che sono arrivate tre offerte:

AB-International Srl



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO COLLODI"**

Viale Monte Grappa, 69 - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

C.F. 92559810152 - C.M. LOIC81500R

e-mail: loic81500r@istruzione.it P.E.C.: loic81500r@pec.istruzione.it

Tel. e fax 0371/90030

Logica Insurance Broker Srl
SCOLAS S.a.s.

- VISTA** l'analisi delle offerte che ha evidenziato da parte della Logica Insurance Broker Srl una completa struttura operativa, una ottima esperienza nell'assistenza alle istituzioni scolastiche, il possesso di strumenti adeguati alla valutazione e comparazione delle offerte;
- CONSIDERATO** il rischio di violazione del divieto di delega funzionale imposto al Dirigente Scolastico dal D.lgs. 165/2001 s.m.i. e dal Decreto Interministeriale 44/2001;
- TENUTO CONTO CHE** le analisi realizzate hanno evidenziato punti di forte attenzione rispetto alla succitata sentenza del Consiglio di Stato 3655 e alle seguenti disposizioni cogenti in materia assicurativa:
Artt. 106, 183 e 185 D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) – Attività di intermediazione assicurativa, regole di comportamento e Nota Informativa;
Art 2 lettera t Regolamento ISVAP n. 5/2006 che definisce il Broker come “l’intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di Rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”;
Art 48 -50 Regolamento ISVAP n. 5/2006 – conflitti d’interesse e comportamento nei confronti della clientela.
- SENTITO** il parere del DSGA;

CONFERISCE

alla società Logica Broker srl, via Montello, 12, Seregno (MB) in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05, l'incarico di assistere questa Amministrazione sulle tematiche a carattere assicurativo.

1. L'incarico avrà una durata triennale a partire dal 21/09/2016 fino al 20/09/2019
2. Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005.
3. E' fatta salva una durata inferiore dell'incarico nel caso eventuali processi di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica determinassero la cessazione della Scuola nella sua attuale connotazione, struttura e personalità giuridica.
4. Resta inteso che l'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel bando di gara.
5. Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Scuola si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto
6. L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata
7. Tale facoltà viene riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Pallotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)